



**Città di Monopoli**

---

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04/07/2012)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29/11/2013

*(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)*

SOMMARIO

Articolo 2 <i>Definizione di fabbricato, area edificabile e terreno</i> .....	3
Articolo 3 <i>Ulteriori assimilazioni all'abitazione principale</i> .....	4
Articolo 4 <i>Specificazioni relative alla base imponibile</i> .....	4
Articolo 5 <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	5
Articolo 5-bis <i>Riserve di imposta</i> .....	5
Articolo 6 <i>Specificazioni relative alle esenzioni</i> .....	5
Articolo 7 <i>Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale e alle sue pertinenze</i> .....	6
Articolo 8 <i>Versamenti</i> .....	7
Articolo 9 <i>Funzionario responsabile</i> .....	8
Articolo 10 <i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i> .....	8
Articolo 11 <i>Disposizioni finali</i> .....	8

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria istituita dal decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e disciplinata dal medesimo di concerto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, relativa agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Monopoli nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### ***Definizione di fabbricato, area edificabile e terreno***

1. Fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nel presente articolo, le nozioni di fabbricato, area edificabile e terreno sono quelle contenute nelle disposizioni di legge di cui all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché, laddove espressamente da queste richiamate, quelle contenute nel decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale o ad attività strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
3. È considerata area fabbricabile quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente, a norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La comunicazione è di competenza dell'ufficio tecnico urbanistico comunale di concerto con il fornitore delle procedure informatiche in uso presso l'ufficio fiscalità. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità delle sanzioni.
5. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
6. L'agevolazione, di natura oggettiva, relativa alla non considerabilità quali aree

edificabili dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

### **Articolo 3**

#### ***Ulteriori assimilazioni all'abitazione principale***

1. In aggiunta alle fattispecie assimilate ad abitazione principale per espressa previsione legislativa, si considera assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Articolo 4**

#### ***Specificazioni relative alla base imponibile***

1. La riduzione della base imponibile del 50 per cento relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, compete limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e, comunque, non retroagisce ai periodi d'imposta per i quali non risulti presentata tempestiva dichiarazione utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; precarie condizioni igienico sanitarie. Non sono da ritenersi inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione

di degrado fisico sopravvenuto.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

## **Articolo 5**

### ***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,96 per cento del valore degli immobili determinato ai sensi delle disposizioni di legge richiamate al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento.
2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate dalla legge o dal presente regolamento.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

## **Articolo 5-bis<sup>1</sup>**

### ***Riserve di imposta***

1. **La quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 1, comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nella categoria D10.**
2. **Alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al precedente comma, non si applicano le riduzioni di aliquota e le agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale.**

## **Articolo 6**

### ***Specificazioni relative alle esenzioni***

1. **L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spettante ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo**

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore<sup>2</sup>.

2. L'esenzione dall'applicazione dei tributi comunali a favore dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) disposta dal Regolamento per la disciplina delle entrate, non si applica all'imposta municipale propria dovuta per immobili il cui gettito è riservato allo Stato<sup>3</sup>.
3. Tutte le esenzioni spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

## Articolo 7

### ***Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale e alle sue pertinenze***

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad integrare e, in alcuni casi, a specificare nel dettaglio le disposizioni di legge in materia, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. **Per abitazione principale ai fini del presente regolamento si intende l'unità immobiliare autonomamente accatastata in cui il possessore, anche parziario, risiede anagraficamente e dimora abitualmente<sup>4</sup>.**
3. In presenza di un vincolo di coniugio, al medesimo nucleo familiare inteso come insieme dei due coniugi non legalmente separati non può corrispondere più di un'abitazione principale nell'ambito dello stesso comune. Qualora i coniugi possiedano, anche in quota parte, due distinte unità immobiliari nel territorio comunale e in essi abbiano stabilito rispettivamente la propria residenza anagrafica, per abitazione principale si intende:
  - a) l'unità immobiliare indicata nella dichiarazione di almeno un coniuge;
  - b) nel caso di discordanza tra le dichiarazioni dei coniugi, l'immobile ove risiedono il maggior numero di componenti il nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ovvero, qualora ciò risulti indeterminabile, l'immobile dichiarato più recentemente come tale.

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

<sup>3</sup> Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

<sup>4</sup> Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

4. La detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 13, c. 10 del D.L. 201/2011, spetta per l'unità immobiliare nella misura di un dodicesimo di euro 200,00 per ogni mese in cui la stessa è stata utilizzata quale abitazione principale. La frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni è computata come mese intero. La detrazione è suddivisa in parti uguali per ogni soggetto passivo che abbia utilizzato, nel mese considerato, l'unità immobiliare quale abitazione principale.
5. Per ogni mese cui spetta la detrazione per l'abitazione principale, il soggetto passivo, fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalla legge, ha diritto ad una maggiorazione della detrazione per ogni figlio che, nel medesimo periodo:
  - a) sia residente nella medesima unità immobiliare;
  - b) abbia un'età non superiore a 26 anni;
6. Il requisito della residenza del figlio nel mese considerato sussiste anche se la stessa si sia protratta per una frazione superiore o uguale a 15 giorni.
7. Il requisito dell'età non superiore a 26 anni che dà diritto alla maggiorazione sussiste anche:
  - nel caso in cui il figlio nasca e abbia vissuto nel mese considerato per almeno 15 giorni; in tale ipotesi non si computa il giorno della nascita;
  - nel caso in cui il figlio abbia compiuto il 26<sup>o</sup> anno di età dal 15<sup>o</sup> giorno in poi del mese.
8. La maggiorazione della detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni spetta nella misura mensile di un dodicesimo di euro 50,00. La stessa è suddivisa in parti uguali fra i due coniugi, sempreché abbiano beneficiato nel mese della detrazione per l'abitazione principale.
9. Il possessore dell'abitazione principale, ai fini del presente regolamento, può considerare pertinenza solo una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale individuata dalla legge (C2, C6 e C7), sempreché dallo stesso posseduta e dichiarata tale. Qualora il contribuente dichiari come pertinenza dell'abitazione principale più unità immobiliari nell'ambito della medesima categoria catastale, si considera pertinenza quella dichiarata più recentemente come tale.

## **Articolo 8**

### ***Versamenti***

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma precedente, il contitolare

che intende eseguire il versamento solidale deve presentare dichiarazione utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale con indicazione dei contitolari beneficiari.

3. Eventuali versamenti solidali effettuati al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, non si considerano effettuati a favore degli altri contitolari e possono formare oggetto di richiesta di rimborso.

## **Articolo 9**

### ***Funzionario responsabile***

1. Con la deliberazione della Giunta comunale che approva le aliquote e le tariffe delle imposte e tasse comunali è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

## **Articolo 10**

### ***Potenziamento dell'ufficio tributi***

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi nonché dell'incentivazione alla lotta della evasione e della elusione tributaria, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale può essere destinata, in conformità con la normativa vigente, al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. I compensi sono commisurati agli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione o accertamento, sulla base di aliquote stabilite dalla Giunta Comunale, in relazione a progetti obiettivi stabiliti dal medesimo organo.
3. La quantità e la qualità del lavoro svolto saranno oggetto di processi appositamente individuati di verifica e valutazione.

## **Articolo 11**

### ***Disposizioni finali***

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.